


Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Giurisprudenza

Il diritto di accesso documentale non vale per le sentenze tributarie

7 Maggio 2008

La giurisprudenza amministrativa chiarisce quali siano i limiti all'esercizio della facoltà



L'oggetto dell'accesso documentale, disciplinato dalla legge 241/1990, corrisponde sostanzialmente alla nozione di "documento amministrativo" data dall'articolo 1 del Testo unico approvato con Dpr 445/2000. Tale nozione non può essere estesa fino a comprendere le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali che, in quanto atti giudiziari, sono sottratti alla sfera di applicazione della normativa in materia di accesso

documentale. Queste le conclusioni ricavabili dalla sentenza del Tar Piemonte n. 3500 del 24 novembre 2007 e dalla decisione del Consiglio di Stato n. 1363 del 18 marzo 2008, in ordine alla problematica dell'estensibilità del "diritto di accesso ai documenti amministrativi" alle sentenze emesse dalle Commissioni tributarie.

La fattispecie: l'istanza di accesso dell'interessato e il diniego opposto dalla Ctp di Torino

Il legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta, costituita con l'obiettivo di realizzare attività di studio, informazione e formazione sul contenzioso tributario, con domanda proposta ai sensi dell'articolo 25 della legge 241/1990, chiedeva alla segreteria della Commissione tributaria provinciale di Torino di prendere visione di tutte le sentenze formate negli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e nel secondo semestre del 2007 e, in un secondo tempo, di estrarre copia delle sentenze ritenute di interesse.

L'istanza era motivata con l'esigenza di perseguimento delle finalità statutarie dell'associazione e, più precisamente, al fine di predisporre un sito internet del contenzioso tributario.

Con nota del direttore della segreteria dell'adita Ctp, l'istanza veniva denegata, oltre che per la

qualità del soggetto istante, perché la stessa era ritenuta idonea a turbare o comunque a rendere difficoltosa l'attività della Commissione tributaria; inoltre perché, veniva chiarito nella nota direttoriale, il massimario istituito presso la Commissione tributaria regionale del Piemonte già era idoneo a soddisfare le esigenze prospettate nella richiesta.

Con successiva istanza, l'interessato formulava una nuova richiesta di accesso alla segreteria della Ctp di Torino, allo scopo di estrarre copia della documentazione attestante l'invio, nell'arco temporale considerato dalla prima richiesta, delle sentenze all'ufficio del massimario della Ctr del Piemonte.

Il giudizio dinanzi al Tar del Piemonte

La richiesta non riceveva riscontro nei termini di legge e, pertanto, l'interessato proponeva ricorso giurisdizionale al Tar del Piemonte, instando, in prima battuta, per l'annullamento del diniego opposto alla prima istanza di accesso e del silenzio rifiuto formatosi sulla seconda istanza; chiedendo, inoltre, che il giudice adito ordinasse alla parte resistente di consentire l'esercizio del diritto di accesso sugli atti individuati nelle due istanze.

Costituendosi in giudizio, il ministero dell'Economia e delle Finanze rilevava l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso e si opponeva al suo accoglimento.

Per quanto di interesse in questa sede, il Tar del Piemonte, con sentenza n. 3500 del 24 novembre 2007, ha ritenuto di non dover procedere al vaglio delle singole censure di legittimità proposte dal ricorrente rilevando *"come nel caso di specie, difettino palesemente i presupposti per l'esercizio dell'accesso documentale disciplinato dalla legge n. 241 del 1990"*.

A parere dei giudici amministrativi di Torino, l'oggetto dell'accesso documentale disciplinato dalla legge 241/1990 corrisponde sostanzialmente alla definizione del "documento amministrativo" data dall'articolo 1 del Testo unico approvato con Dpr 445/2000, il quale fa riferimento a *"ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa"*.

Tale nozione, spiega il Tar, nonostante l'ampio significato attribuito dalla legge al concetto di documento amministrativo, *"non può ovviamente essere estesa fino a comprendere le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali che, in quanto atti giudiziari, sono sottratti alla sfera di applicazione della normativa in materia di accesso documentale"*.

Con la conseguenza che non può essere riconosciuto il preteso diritto del ricorrente di prendere visione (e, successivamente, di estrarre copia) delle sentenze della Commissione tributaria provinciale di Torino, *"poiché la relativa istanza non concerne atti riconducibili alla categoria dei documenti amministrativi"*.

Il giudizio dinanzi al Consiglio di Stato

La sentenza del Tar veniva appellata dall'associazione dinanzi al Consiglio di Stato, ove venivano sostanzialmente riproposte le doglianze avanzate in primo grado.

L'Amministrazione intimata si costituiva, chiedendo la reiezione del gravame.

Il Consiglio di Stato, aderendo all'interpretazione offerta dal Tar di Torino, con decisione n. 1363 del 18 marzo 2008, ha ribadito l'inammissibilità dell'originario ricorso, *"perché il diritto rivendicato dalla istante non è riconosciuto dall'art. 22 della legge n. 241/1990"*.

I giudici di palazzo Spada hanno al riguardo sottolineato che le sentenze emesse dalle Commissioni tributarie non possono essere ricondotte al genere dei "documenti amministrativi" formati dall'amministrazione e che quindi le stesse *"(peraltro pubbliche) non possono essere ricomprese tra gli atti nei cui confronti sia esercitabile il diritto di accesso"*.

A tale accesso, spiega il Supremo collegio amministrativo, si frappongono i seguenti ostacoli:

- *in primis*, la formulazione letterale dell'articolo 22 della legge 241/1990, che " *si riferisce ad "atti, anche interni, formati, dalla pubblica amministrazione", che siano espressione di una "attività amministrativa"*
- di poi, la finalità della citata previsione normativa, che vuole garantire l'imparzialità e la trasparenza della pubblica amministrazione
- infine, la dizione dell'articolo 23 della legge 241/1990 che, specificando i soggetti passivi dell'accesso, non vi ricomprende gli organi giurisdizionali i quali *"emettono atti con un regime definito (anche di pubblicità), che è completamente estraneo e non assimilabile alla disciplina in tema di accesso amministrativo"*.

Conclusioni

Le richiamate sentenze del giudice amministrativo consentono di enucleare la regola interpretativa secondo la quale la "sentenza tributaria" non è assimilabile al "documento amministrativo", al fine di includere la prima nella sfera di applicabilità della normativa sul diritto di accesso di cui alla legge generale sul procedimento amministrativo.

La sentenza, invero, conclude il processo, e non il procedimento e, pertanto, è estranea al diritto di accesso il quale, come ricordato dalla pronuncia del Consiglio di Stato in rassegna, *" riguarda i documenti amministrativi, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, e non quelli che riguardano attività e organi giurisdizionali"*.

Per la visione e l'estrazione di copia delle sentenze delle commissioni tributarie - chiosa la sentenza del Tar Piemonte in esame - non trova applicazione, pertanto, la normativa sull'accesso documentale *"bensì deve farsi riferimento alle leggi speciali che disciplinano il contenzioso tributario"*.

di

Massimo Cancedda

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/diritto-accesso-documentale-non-vale-sentenze-tributarie>